

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2266

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LUCA, BRAGA, ASCANI, PELUFFO, MADIA

Disposizioni concernenti la rimozione di contenuti illegali nella rete *internet* e il contrasto della loro diffusione mediante l'acquisizione preventiva dell'identità digitale degli utenti

Presentata il 24 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La rete *internet* è ormai entrata nelle nostre vite quale strumento di conoscenza, di manifestazione del pensiero, di informazione, di comunicazione tra le persone, di accesso ai servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni e dai privati, nonché per tante altre utilità ed opportunità. Al tempo stesso, si è imposta quale mezzo per la diffusione di idee e contenuti che incidono sul dibattito democratico, toccando libertà e diritti umani e civili.

A riprova di ciò, ne è testimonianza l'approccio repressivo che nella gran parte dei regimi autoritari viene praticato attraverso la limitazione dell'accesso alla rete e la compressione delle libertà delle persone, attuata anche mediante l'oscuramento delle piattaforme sociali telematiche (*social media*) e il conseguente blocco del flusso di

informazioni all'interno e all'esterno dei loro Paesi.

Tuttavia, nel corso degli anni sono emersi anche profili preoccupanti della rete, con dinamiche e finalità che hanno finito per alterarne la natura facendola diventare uno strumento privilegiato per la diffusione e la divulgazione di contenuti illegali, in particolare manifestazioni di odio o disinformazione: usandola per colpire, diffamare o umiliare chi non la pensa allo stesso modo o è bollato come diverso. È il fenomeno conosciuto come «*hate speech*», cioè dei discorsi d'odio finalizzati a ledere la dignità e la libertà della persona, rivolti a soggetti appartenenti a specifici gruppi sociali o a minoranze.

A livello europeo, nel 2015, la raccomandazione di politica generale n. 15 della Commissione contro il razzismo e l'intol-

leranza (ECRI) del Consiglio d'Europa ha dato una prima definizione di tale fenomeno, precisando che « si intende per discorso dell'odio il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio testé citate, sulla base della "razza", del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, dell'handicap, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale ».

Le manifestazioni d'odio e la diffusione di false informazioni, spesso diffamatorie, non sono fenomeni nuovi, ma, attraverso la comunicazione digitale, trovano una più ampia e capillare diffusione. Le caratteristiche intrinseche della rete contribuiscono, infatti, a una più rapida ed efficace circolazione di contenuti violenti, dannosi e pericolosi, i quali, con le « condivisioni » e i cosiddetti « *like* », possono ricevere un effetto moltiplicativo così potente da assumere talvolta portata addirittura globale.

La libertà di espressione è un diritto fondamentale della nostra democrazia da preservare e salvaguardare, ma va bilanciata con il diritto delle persone di essere rispettate e di avere un'adequata tutela delle proprie libertà e della propria dignità.

Poiché la violenza in rete così come la diffusione di contenuti illegali costituiscono una sconfitta dell'intera società, una patologia che può portare a gravi conseguenze individuali, politiche e sociali, bisogna prevenirla, contrastarla e nel caso sanzionarla per impedire a violenti e diffamatori di agire indisturbati, senza regole né responsabilità, attraverso il filtro e lo schermo dell'anonimato sui siti *internet* o sulle piattaforme sociali telematiche.

In tale prospettiva, una particolare attenzione deve essere riservata peraltro alla tutela dei minori, particolarmente esposti alle insidie di uno strumento che ha tali

potenzialità e, soprattutto, alle manovre di soggetti e gruppi interessati a diffondere messaggi e immagini che possono ledere la dignità delle giovani persone.

Da questo punto di vista meritano di essere ricordate le indicazioni che sono emerse da un rapporto del 2023 elaborato dal servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, in base al quale i minori che navigano in rete, se non hanno un approccio corretto e consapevole alla stessa, rischiano di subire minacce come il « *sextorsion* », il cyberbullismo e l'adescamento in rete. I dati che emergono da tale rapporto sono davvero preoccupanti e confermano una tendenza drammatica che si osserva da alcuni anni. La maggiore esposizione *on line* dei minori, l'impreparazione dei genitori ad affrontare le minacce della rete e l'impunità che i predatori ritengono di avere operando in rete, espongono sempre più i giovani ad aberranti pratiche come il *sextortion* e il cyberbullismo.

A livello europeo è stato adottato, al riguardo, il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE, meglio conosciuto come *Digital services act* (DSA).

Come indicato nel considerando 9, il DSA armonizza pienamente le norme applicabili ai servizi intermediari nel mercato interno con l'obiettivo di garantire un ambiente *on line* sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano efficacemente tutelati e l'innovazione sia agevolata, contrastando la diffusione di « contenuti illegali » *on line* e i rischi per la società che la diffusione della disinformazione o di altri contenuti può generare.

Conformemente al considerando 12 del DSA, per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente *on line* sicuro, prevedibile e affidabile, il concetto di « contenuto illegale » dovrebbe rispecchiare ampiamente le norme vigenti nell'ambiente « *offline* ». In particolare, il concetto di « contenuto illegale » dovrebbe essere definito in senso lato per coprire anche le informazioni riguar-

danti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe, in particolare, intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che le norme applicabili rendono illegali in considerazione del fatto che riguardano attività illegali. Tra queste figurano, a titolo illustrativo, la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il *cyberstalking* (pedinamento informatico), la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, la vendita di prodotti o la prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, l'offerta illegale di servizi ricettivi o la vendita illegale di animali vivi.

In virtù del DSA, gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere prescrizioni nazionali aggiuntive in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento stesso. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di applicare ulteriori normative nazionali applicabili ai prestatori di servizi intermediari, in conformità del diritto dell'Unione, qualora le disposizioni del diritto interno perseguano legittimi obiettivi di interesse pubblico diversi da quelli perseguiti dal DSA.

Nel nostro Paese, durante la XVII legislatura, la Camera dei deputati istituì la Commissione per i diritti e i doveri relativi ad *Internet*, composta da deputati, da esperti e da rappresentanti di associazioni, che ha elaborato una « Carta dei diritti in *Internet* » il cui contenuto è stato poi ripreso nella mozione Quintarelli ed altri n. 1-01031, approvata all'unanimità dall'Assemblea della stessa Camera il 3 novembre 2015.

Il 10 maggio 2016, inoltre, sempre presso la Camera dei deputati, è stata istituita la Commissione « Jo Cox » sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio. I risultati della ricerca e dello studio svolti da questa Commissione, composta an-

ch'essa da parlamentari, da esperti e da rappresentanti di associazioni, sono riassunti nella relazione finale della stessa Commissione, approvata nella seduta del 6 luglio 2017 e pubblicata, a cura della Camera dei deputati, con il titolo « La piramide dell'odio in Italia ».

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto delle importanti disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

La presente proposta di legge intende affrontare queste problematiche ed introdurre alcune misure che rappresentino delle prime ed efficaci soluzioni per garantire, quantomeno su base nazionale, una maggiore tutela dei nostri cittadini, con particolare riguardo per i minori, nell'utilizzo della rete.

Nel dettaglio, l'articolo 1 indica le finalità che si intende conseguire, ovvero garantire la tutela della dignità, della libertà personale e della salute psicofisica degli utenti della rete *internet* vietando la commissione di attività illegali, in particolare tramite la prevenzione e il contrasto della divulgazione di contenuti illegali. Conformemente al considerando 12 del DSA, il concetto di « contenuto illegale » copre tutte le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali, tra cui, in particolare, a titolo illustrativo, quelle che diffondono, incitano, promuovono l'illecito incitamento all'odio, la discriminazione e la violenza, nonché le *fake news*, contenuti a sfondo terroristico e o discriminatorio, la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il *cyberstalking* (pedinamento informatico), la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, la vendita di prodotti o la prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, l'offerta illegale di servizi ricettivi o la vendita illegale di animali vivi.

L'articolo 2 precisa l'ambito di applicazione della proposta di legge, la quale si applica ai prestatori di servizi intermediari,

ossia i gestori di siti *internet*, i gestori di piattaforme di *social network* e i fornitori delle piattaforme di condivisione di video, così come definiti ai sensi del DSA.

L'articolo 3 prevede delle apposite procedure per ottenere il diritto all'oscuramento e alla rimozione della diffusione di contenuti illegali, notizie, dati, immagini o video personali, e dispone i relativi obblighi in capo ai prestatori di servizi intermediari.

L'articolo 4 definisce gli obblighi dei gestori di acquisire preventivamente l'identità digitale degli utenti e di contrastare i contenuti illegali, secondo modalità che dovranno essere definite con apposita delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 5 introduce sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 4. Ai sensi dell'articolo 6, il gettito delle suddette sanzioni è indirizzato alla realizzazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di specifici programmi di educazione digitale volti a far conoscere i pericoli e gli effetti

derivanti dalla divulgazione di contenuti illegali, nonché a promuovere un uso consapevole e responsabile della rete.

Infine, l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete *internet*, con il compito di: monitorare i fenomeni connessi all'uso della rete *internet* aventi finalità di cui all'articolo 1; accogliere e valutare le segnalazioni inviate da enti, associazioni e singoli cittadini; segnalare, ove sussistano ipotesi di reato, alla procura della Repubblica territorialmente competente i comportamenti contrari alle finalità di cui all'articolo 1; segnalare al Garante per la protezione dei dati personali gli atti adottati in violazione della legge ai fini dell'adozione, in via amministrativa, di provvedimenti inibitori, di sospensione o di chiusura dei siti *internet* o di profili *social*; redigere e trasmettere annualmente al Ministro dell'interno un rapporto sull'attività svolta che può contenere proposte volte ad adeguare gli interventi e la normativa in materia di controllo della rete *internet*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di contribuire al corretto funzionamento della rete *internet*, garantendo un ambiente sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione, in cui i diritti fondamentali degli utenti della rete *internet*, quali la dignità, la libertà personale e la salute psicofisica, siano tutelati in modo effettivo, i prestatori di servizi intermediari, come definiti dall'articolo 2, contribuiscono alla prevenzione e al contrasto della divulgazione di contenuti illegali.

2. Qualora un prestatore di servizi intermediari deliberatamente collabori con un destinatario dei servizi al fine di commettere attività illegali, i servizi non possono essere considerati come forniti in modo neutro e il medesimo prestatore non può beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

3. Un prestatore di servizi intermediari beneficia delle esenzioni dalla responsabilità per i servizi di semplice trasporto e memorizzazione temporanea se non è in alcun modo coinvolto nelle informazioni trasmesse o alle quali è stato fatto accesso. A tale fine è necessario, tra l'altro, che il prestatore non modifichi le informazioni che trasmette o alle quali fornisce accesso.

4. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, i prestatori di servizi intermediari sono tenuti ad adeguarsi alle deliberazioni e agli indirizzi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai prestatori di servizi intermediari, come definiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ossia i gestori di siti *internet*, i gestori di reti sociali telematiche e i fornitori di piattaforme di condivisione di video, di seguito denominati «gestori», che diffondono e rendono pubblicamente accessibili in Italia contenuti, immagini e video inseriti dagli utenti.

Art. 3.

(Diritto all'oscuramento e alla rimozione della diffusione di notizie, dati o immagini personali)

1. Chiunque ha diritto di ottenere, in ogni momento, l'oscuramento e la rimozione tempestiva di contenuti illegali, informazioni, notizie, immagini o dati personali falsi, offensivi o comunque lesivi della propria dignità, identità e libertà personale, diffusi mediante la rete *internet*.

2. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 1, l'interessato, ovvero il genitore o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore interessato, può presentare ai gestori un'apposita istanza per l'oscuramento, la rimozione e il blocco dei contenuti illegali di cui al comma 1, anche qualora le condotte non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dall'articolo 4 della presente legge ovvero da altre norme incriminatrici.

Art. 4.

(Obblighi dei gestori in materia di acquisizione dell'identità digitale degli utenti e di contrasto dei contenuti illegali)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori sono obbligati, prima di consentire l'uso dei propri servizi in rete, ad acquisire l'identità digitale degli utenti che utilizzano i rispettivi canali per diffondere contenuti in rete, attraverso una copia del documento di identificazione o altri mezzi di identificazione elettronica come definiti dall'articolo 3 del

regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

2. I gestori sono tenuti a predisporre idonei meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di segnalazioni esclusivamente per via elettronica.

3. I gestori sono obbligati a fornire ai destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta loro di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro la decisione presa dal gestore all'atto del ricevimento di una segnalazione o contro le conseguenti decisioni adottate dal gestore stesso in relazione al fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali. Tali sistemi interni di gestione dei reclami devono essere di facile accesso e uso e tali da consentire e agevolare la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

4. I gestori sono tenuti a predisporre strumenti efficaci e trasparenti per eliminare nel più breve tempo possibile la pubblicazione di uno o più contenuti illegali, quando ricevono uno specifico ordine di contrastare tali contenuti emesso dalle autorità competenti, sulla base del diritto dell'Unione europea e del diritto nazionale applicabili.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i gestori sono tenuti ad adottare per assicurare il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di cui al primo periodo, i gestori devono dotarsi, qualora non abbiano già provveduto, di efficaci sistemi per l'acquisizione preventiva dell'identità digitale degli utenti e di

specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle segnalazioni e delle istanze di oscuramento e di rimozione di cui al presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente legge e, in caso di inadempimento, contesta ai gestori, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito *internet* o della piattaforma digitale fino al ripristino, da parte dei gestori, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.

2. Ai gestori che non ottemperano agli obblighi di acquisizione dell'identità degli utenti di cui all'articolo 4, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro.

3. Ai gestori che non ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 4, commi da 2 a 4, si applica, tenendo conto della natura, della gravità e dell'eventuale reiterazione nel tempo delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da 500.000 euro a 5.000.000 di euro.

4. Avverso le decisioni adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente articolo è sempre ammesso il ricorso al giudice ordinario.

Art. 6.

(Educazione digitale)

1. Le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alla realizzazione, nelle scuole

di ogni ordine e grado, di specifici programmi di educazione digitale volti a fare conoscere i pericoli e gli effetti derivanti dalla divulgazione di contenuti illegali nella rete *internet* nonché a promuovere un uso consapevole e responsabile della stessa rete.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per l'attuazione del comma 1.

Art. 7.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti della persona e il contrasto di ogni forma di manifestazione di odio o discriminazione ai sensi dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete *internet*, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. L'Osservatorio:

a) monitora i fenomeni connessi all'uso della rete *internet* aventi finalità di cui all'articolo 1;

b) accoglie e valuta le segnalazioni inviate da enti, associazioni e singoli cittadini;

c) ove sussistano ipotesi di reato, segnala alla procura della Repubblica territorialmente competente i comportamenti contrari alle finalità di cui all'articolo 1;

d) segnala al Garante per la protezione dei dati personali gli atti adottati in violazione della presente legge ai fini dell'adozione, in via amministrativa, di provvedimenti inibitori, di sospensione o di chiusura dei siti *internet* o di profili *social*, fatta salva la facoltà di impugnazione in sede giurisdizionale;

e) redige e trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rapporto sull'attività svolta che può contenere proposte volte

ad adeguare gli interventi e la normativa in materia di controllo della rete *internet*; il Ministro dell'interno, entro quindici giorni dalla data di trasmissione del rapporto, provvede al suo invio alle Camere.

3. L'Osservatorio è composto da quattro membri di comprovata competenza ed esperienza nelle materie giuridiche. I componenti dell'Osservatorio sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

4. La composizione dell'Osservatorio è rinnovata con cadenza triennale.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese, salvo quelle documentate e strettamente necessarie per il soggiorno. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



19PDL0130880